**Allegato n. 3**

**PROVVEDIMENTI COVID 19 IN TEMA DEL LAVORO**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il [decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9](https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/03/decreto-coronavirus-prime-misure-famiglie-imprese-lavoratori) (di seguito il “decreto legge”) contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus o COVID-19 ed in vigore dalla data del 2 marzo stesso.

**Quadro di sintesi dei provvedimenti in materia di lavoro privato di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 e parte degli artt. 5 e 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riferimento** | | **Istituto** | **Misure** | |
| Art. 5  Sospensione adempimenti contributivi | | Contributi e premi | Nei comuni individuati nel d.l. sono sospesi gli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 | |
| Art. 8  Sospensione adempimenti contributivi | | Strutture turistiche | Per le imprese turistico-recettive le agenzie di viaggio ed i tour operator con sede legale o operativa o domicilio fiscale nel territorio dello Stato sono sospesi il versamento dei contributi previdenziali assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi fino al 30 aprile 2020 | |
| Art. 13  Sostegno al reddito de-burocratizzato | | CIGO | I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere alla CIGO:   1. anche in assenza dello svolgimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; 2. anche oltre il termine fissato per la presentazione della domanda, cioè, il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività | |
| Assegno ordinario FIS | I datori di lavoro individuati dalla disposizione possono accedere all’assegno ordinario erogato dal FIS   1. anche in assenza dell’accordo sindacale, ove richiesto; 2. anche al di là del tetto aziendale di cui all’art. 29, co. 4 (“dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso”) 3. anche oltre il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda, cioè, non prima di 30 giorni dalla data programmata per l’inizio della sospensione e non altre 15 giorni dall’avvio della sospensione stessa 4. anche qualora abbiano meno di 15 dipendenti, purché siano iscritti al FIS e superino la soglia dei 5 dipendenti | |
| Art. 14  CIGS seguita da CIGO | CIGS | | | I datori di lavoro che alla data del 2 marzo 2020 hanno in essere un trattamento di CIGS   1. possono accedere ad uno dei trattamenti di integrazione del reddito ordinari de-burocraticizzati di cui all’art. 13. Ciò previa sospensione del trattamento straordinario in essere disposto dal Ministero del Lavoro. |
| Art. 15  CIG in deroga | CIGD | | | I datori di lavoro individuati nella disposizione che, sulla base delle regole generali, non hanno il diritto di accedere ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali/FIS   1. possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo della sospensione e, comunque, per massimo tre mesi con decorrenza dal 23 febbraio 2020. |
| Art. 16  Sostegno al reddito per lavoratori autonomi | Lavoro autonomo | | | Le tipologie di lavoratori autonomi individuati dalla disposizione possono accedere   1. ad un trattamento di integrazione salariale, di importo pari a 500 euro al mese, nel limite massimo di tre mesi. |
| Art. 17  CIG in deroga speciale regionale | CIGD Lombardia, Veneto e Emilia Romagna | | | Al di fuori dai casi di cui all’art. 15 (regime collegato ai Comuni della zona rossa) i datori di lavoro di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che, sulla base delle regole generali, non hanno il diritto di accedere ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali/FIS, possono accedere,   1. limitatamente ai casi di accertato pregiudizio 2. in conseguenza di ordinanze del Ministero della Salute e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 3. al trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo della sospensione e, comunque, per massimo di un mese. |

Il d.l. 9/2020 dispone alcune misure di sostegno al reddito per affrontare l’emergenza derivante dal COVID-19. Le misure sono le seguenti:

**Art. 5 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria**

L’art. 5 prevede che nei comuni della “zona rossa” sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 che saranno effettuati a far data 1 maggio 2020 anche mediante rateizzazione in 5 tranches senza sanzioni ed interessi.

oooOooo

**Art. 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero**

L’art. 8 prevede che per le imprese turistico-recettive le agenzie di viaggio ed i tour operator con sede legale o operativa o domicilio fiscale nel territorio dello Stato il versamento dei contributi previdenziali assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi fino al 30 aprile 2020 e verranno versati entro il 31 maggio 2020 senza sanzioni ed interessi ed in un’unica soluzione.

oooOooo

**Art. 13 – CIGO e FIS de-burocratizzato**

Nell’art. 13 sono definite le misure speciale in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per i datori di lavoro che, sulla base delle regole generali, **hanno il diritto di accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria (“CIGO”) e all’assegno ordinario erogato dal FIS**.

**Ambito di applicazione.**

Le misure stabilite nel decreto legge si applicano ai datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:

**Regione Lombardia:** Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,

**Regione Veneto:** Vo',

oppure, ai datori di lavoro che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

**Misure di de-burocratizzazione/semplificazione**

Le misure consistono in procedure semplificate per la presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali (FSB) e dal Fondo di solidarietà residuale (FIS).

I datori di lavoro di cui sopra possono accedere alla CIGO:

1. anche in assenza dello svolgimento della procedura di informazione e consultazione sindacale (sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148);
2. anche oltre il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda, cioè, il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività (sono dispensati dai termini del procedimento previsti dall’art. 15, co. 2, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148)

I datori di lavoro di cui sopra possono accedere all’assegno ordinario erogato dal FIS

1. anche in assenza dell’accordo sindacale, ove richiesto;
2. anche al di là del tetto aziendale di cui all'art. 29, co. 4 ("dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso")
3. anche oltre il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda, cioè, non prima di 30 giorni dalla data programmata per l’inizio della sospensione e non altre 15 giorni dall’avvio della sospensione stessa (sono dispensati dai termini del procedimento previsti dall’art. 30, co 2, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148)
4. anche qualora siano iscritti al FIS e superino la soglia dei 5 dipendenti (non si applica il tetto aziendale di 15 dipendenti di cui all’art. 29, co. 3, secondo periodo, del d.lgs. 14 settembre 2015)

**Regole procedimentali**

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che non può essere superiore a tre mesi.

I periodi di integrazione salariale qui stabiliti **non sono conteggiati** ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti

1. dall'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 14 settembre 2015 (durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale);
2. dall’art. 12, d.lgs. 14 settembre 2015 (durata massima delle integrazioni salariali ordinarie)
3. dall’art. 29 co. 3 e 4, d.lgs. 14 settembre 2015 (durata massima complessiva e importo massimo complessivo delle erogazioni del FIS)
4. dall’art. 30, co. 1, d.lgs. 14 settembre 2015 (durata massima complessiva della prestazione di assegno ordinario)
5. dall’art. 39, del d.lgs. 14 settembre 2015.

L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 3 (5,8 milioni per CIGO e assegno ordinario per datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti) e al comma 4 (4,4 milioni per assegno ordinario per datori di lavoro che occupano tra 5 e 15 dipendenti). Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

oooOooo

**Art. 14 CIGS con successiva CIGO**

Nell’art. 14 è definito il regime del trattamento ordinario di integrazione salariale per le **i datori di lavoro che abbiano in essere un trattamento di cassa integrazione straordinaria**.

**Ambito di applicazione.**

Le misure stabilite nel decreto legge si applicano ai datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:

**Regione Lombardia:** Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,

**Regione Veneto:** Vo'

che alla data del 2 marzo 2020 abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario

**Misure di de-burocratizzazione/semplificazione**

Le misure sono volte a consentire anche a costoro di accedere ai trattamenti ordinari con le modalità di cui all’art. 13.

I datori di lavoro

1. previa sospensione del cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, realizzata mediante un decreto di interruzione degli effetti del trattamento in essere emanato dal Ministero del lavoro
2. possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale de-burocratizzato di cui all’articolo 13.

**Regole procedimentali**

Valgono le medesime regole procedimentali descritte nel commento all’art. 13.

L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa (0,9 milioni). Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

oooOooo

**Art. 15 – CIG in deroga**

Nell’art. 15 viene definito il sistema della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che, sulla base delle regole generali, **non hanno il diritto di accedere ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali/FIS.**

**Ambito di applicazione.**

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:

**Regione Lombardia:** Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,

**Regione Veneto:** Vo',

oppure i datori di lavoro che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, per i quali non trovino applicazione le tutele di cui ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali, tra cui il FIS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

**Misure di de-burocratizzazione/semplificazione**

Le misure sono volte a consentire anche a costoro di accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga (“CIGD”).

I datori di lavoro di cui sopra possono accedere alla CIGD:

1. per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
2. per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori

**Regole procedimentali**

Il trattamento di CIGD è concesso con decreto autorizzativo della Regione e corrisposto dall’INPS (con la sola modalità del pagamento diretto applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6 ter del d.lgs. 14 settembre 2015) nei limiti dell’impegno di spesa fissato per ciascuna regione con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro.

Le domande sono ricevute dalla Regioni e registrate in ordine cronologico.

L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa (7,3 milioni complessivi ripartiti per Regione con decreto direttoriale) delle singole Regioni. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non prendono in considerazione ulteriori domande.

oooOooo

**Art. 16 – Sostegno al reddito per i lavoratori autonomi**

Nell’art. 16 è definito il sistema di sostegno al reddito per **i lavoratori autonomi**.

**Ambito di applicazione.**

I collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, **che svolgono la loro attività lavorativa, siano residenti, o siano domiciliati**, alla data del 23 febbraio 2020, nei Comuni nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:

**Regione Lombardia:** Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,

**Regione Veneto:** Vo',

**Misure di de-burocratizzazione/semplificazione**

Le misure sono volte a consentire anche a costoro di accedere a forme di sostegno al reddito.

I lavoratori autonomi come sopra individuati

1. possono accedere ad un’indennità mensile di sostegno al reddito pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività;
2. l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Regole procedimentali**

Il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori autonomi è concesso con decreto di autorizzazione della Regione e corrisposto dall’INPS che eroga le prestazioni nei limiti dell’impegno di spesa fissato per ciascuna regione con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro.

Le domande sono ricevute dalla Regioni e registrate in ordine cronologico.

L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa (5,8 milioni complessivi ripartiti per Regione con decreto ministeriale) delle singole Regioni. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non prendono in considerazione ulteriori domande.

oooOooo

**Art. 17 – CIG in deroga regionali speciali (Lombardia, Venero e Emilia Romagna)**

Nell’art. 17 è regolata la cassa integrazione in deroga speciale per i datori di lavoro di Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna che non rientrino nei casi di cui all’art. 15 (connessi ai Comuni della zona rossa) e non abbiano il diritto di accedere ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali/FIS.

*Si sta verificando se sussiste un problema di coordinamento tra norme. Dalla prima lettura appare che i datori di lavoro, con un numero di dipendenti tra 6 e 15, non operanti nei Comuni della zona rossa, ma attivi in una delle tre Regioni qui indicate, restino sottoposti alla normale procedura del FIS, senza alcuna dispensa burocratica.*

**Ambito di applicazione.**

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oppure i datori di lavoro che non hanno unità produttive in queste Regioni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le regole di cui all’art. 15 o le tutele di cui ai regimi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali, tra cui il FIS.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

**Misure di de-burocratizzazione/semplificazione**

Le misure sono volte a consentire anche a costoro di accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga (“CIGD”).

I datori di lavoro di cui sopra:

1. limitatamente ai casi di accertato pregiudizio;
2. in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
3. possono accedere ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo stanziato per ciascuna Regione.
4. per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori
5. limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

**Regole procedimentali**

Il trattamento è concesso con decreto autorizzativo della Regione e corrisposto dall’INPS (con la sola modalità del pagamento diretto applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6 ter del d.lgs. 14 settembre 2015) nei limiti dell’impegno di spesa fissato per ciascuna Regione (135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna).

Le domande sono ricevute dalla Regioni e registrate in ordine cronologico.

L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa delle singole Regioni. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non prendono in considerazione ulteriori domande.